

**Illegittima rilevazione "a vista" dello stato d'ebbrezza dopo incidente stradale
(Giudice di Pace di Treviglio, sentenza 28.03.2002 n° 202)**

L'accertamento da parte degli agenti dello stato d'ebbrezza del conducente di un autoveicolo deve essere rilevato con la consueta apparecchiatura di rilevamento del tasso alcoolemico, non potendo essere desunto da presunti sintomi rilevati "a vista", qualora lo stesso conducente, a seguito di un incidente stradale, si trovi in preda di uno stato fortemente emotivo.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Treviglio, con la sentenza depositata in cancelleria il 28.03.2002, con la quale ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Bergamo a seguito dell'accertamento d'infrazione operato dalla Polizia Municipale del Comune di Martinengo.

Nella specie la contestazione era stata eseguita dopo circa un'ora dall'incidente stradale, quando il ricorrente si trovava preda di uno stato di shock, verosimilmente tale da giustificare i sintomi di uno stato confusionale.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di TREVIGLIO, nella persona del dottor Gianfranco MONARDO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta, al nr. 121/02 del ruolo civile contenzioso

tra

G.M. rappresentato, assistito e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv. Simona CAMERLENGO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, corrente in Brescia alla Via Gramsci, n.8
RICORRENTE

e

PREFETTO di BERGAMO
RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ex artt. 22 e 22 bis legge 689/81.

CONCLUSIONI

All'udienza del 28 marzo 2002, venivano precisate le conclusioni come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2002, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. 17530-Sett. 2, emessa nei suoi confronti il 10 dicembre 2001 dal Prefetto di Bergamo, a seguito dell'accertamento d'infrazione - art. 186-1, 2 e 3 CdS (guida in stato d'ebbrezza) -, operato dalla Polizia Municipale del Comune di Martinengo in data 23 novembre 2001.

Instauratosi il contraddittorio, la Prefettura opposta si costituiva, depositando gli atti, ma non comparendo all'udienza.

Fatte precisare le conclusioni e letto il dispositivo, il GdP tratteneva la causa a sentenza all'udienza del 28 marzo 2002.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudice che lo stato d'ebbrezza, rimproverato al ricorrente, non è stato accertato dai verbalizzanti con la consueta apparecchiatura di rilevamento del tasso alcoolemico, ma da presunti sintomi rilevati "a vista".

In effetti, la contestazione è stata eseguita dopo circa un'ora dall'incidente stradale, quando il ricorrente, come da lui sostenuto e verosimilmente, si trovava preda di uno stato fortemente emotivo, tale da giustificare quei sintomi esterni, interpretati dagli interlocutori come sintomatici di uno stato confusionale.

Manca, dunque, la prova che il comportamento del ricorrente fosse stato causato dall'ebbrezza alcolica o dallo stato emotivo. Conseguentemente, che il ricorso, ex penultimo comma dell'art. 23 legge 689/81, deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Treviglio il 28 marzo 2002

IL GIUDICE DI PACE
dottor Gianfranco Monardo